

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 244/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 168 pfi 20/21 adottato nei confronti del Sig. Francesco DONDI e della società A.S.D. JUNIOR FINALE avente ad oggetto la seguente condotta:

FRANCESCO DONDI, Presidente munito di poteri di legale rappresentanza della Società A.S.D. JUNIOR FINALE, in violazione degli artt. 4, comma 1, e 32 del Codice di Giustizia Sportiva, nonché degli artt. 39 e 43, commi 1 e 6, delle N.O.I.F., per aver omesso di provvedere al regolare tesseramento del calciatore ALBERGHINI Gabriele e a farlo sottoporre agli accertamenti medici ai fini della idoneità sportiva e di dotarlo di specifica copertura assicurativa nella stagione sportiva 2019/2020 (almeno fino alla data del 25/10/2019), nonché per aver consentito l'utilizzo del medesimo, pur sapendolo in posizione irregolare, nel corso della gara Junior Finale sq. B – Junior Finale del 25/10/2019 del Campionato Primi Calci – Delegazione Provinciale Modena;

A.S.D. JUNIOR FINALE per responsabilità sia diretta, ex art. 6, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva per l'operato del proprio Presidente Sig. DONDI Francesco, sia oggettiva, ai sensi dell'art. 6, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, nei cui confronti o nel cui interesse della predetta società era espletata dal Sig. ALBERGHINI Gabriele l'attività contestata ai sensi dell'art. 2, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Francesco DONDI in proprio e, in qualità di legale rappresentante, per conto della società A.S.D. JUNIOR FINALE;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di 2 (due) mesi di inibizione per il Sig. Francesco DONDI, e di € 250,00 (duecentocinquanta/00) di ammenda per la società A.S.D. JUNIOR FINALE;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.

IT 50 K 01005 03309 000000001083

(riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale)

nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

PUBBLICATO IN ROMA IL 22 GENNAIO 2021

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina